

JC 2024 28

10 dicembre 2024

Orientamenti

sui modelli per le spiegazioni e i pareri legali nonché sul test standardizzato per le crypto-attività, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 («i regolamenti AEV») (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti, i partecipanti ai mercati finanziari e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 (²) (MiCAR) dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari e agli enti finanziari.

Obblighi di notifica

3. Entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti sui siti web delle AEV in tutte le lingue ufficiali dell'UE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, di ciascuno dei regolamenti a cui si fa riferimento nel paragrafo 1 dei presenti orientamenti, le autorità competenti devono notificare all'ABE, all'EIOPA o all'ESMA, a seconda dei casi, se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti o, in caso contrario, le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute non conformi dalle AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sui siti web di ciascuna delle AEV con il riferimento «EBA/GL/2024/16» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Qualsiasi modifica dello stato di conformità deve essere comunicata alla rispettiva AEV.
4. Le notifiche saranno pubblicate sui siti web di ciascuna AEV, in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV.
5. I partecipanti ai mercati finanziari non sono tenuti a notificare la conformità ai presenti orientamenti.

(¹) ABE – Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

EIOPA – Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

ESMA – Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(²) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptoattività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

6. Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, i presenti orientamenti comuni stabiliscono:
- a. il contenuto e la forma della spiegazione e del parere giuridico di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento;
 - b. un approccio comune per la classificazione delle cripto-attività a norma di tale regolamento.

Ambito di applicazione e destinatari

7. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti, quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35), lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
8. I presenti orientamenti si applicano ⁽³⁾ anche ai seguenti soggetti:
- a. gli offerenti, le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione per una cripto-attività diversa da un token collegato ad attività (ART) o da un token di moneta elettronica (EMT), che sono tenuti a notificare il White Paper sulle cripto-attività all'autorità competente, corredato di una spiegazione che descriva i motivi per cui la cripto-attività non dovrebbe essere considerata esclusa dall'ambito di applicazione di tale regolamento, o classificata come un ART o un EMT ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento;
 - b. gli enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenuti a fornire all'autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2023/1114;
 - c. le persone giuridiche o altre imprese che non sono enti creditizi che intendono offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART e che sono tenute a fornire all'autorità competente un parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114.

⁽³⁾ La data di applicazione per il MiCAR è stabilita dall'articolo 149 del MiCAR (entrata in vigore e applicazione), che dovrebbe essere letto conformemente all'articolo 143 (misure transitorie).

9. I presenti orientamenti si applicano altresì alle persone che intendono prestare, o che prestano, servizi per le cripto-attività, nell'ambito della valutazione di eventuali attività rientranti nel loro perimetro di attività attuale o prospettico, al fine di determinare se tali attività riguardino cripto-attività disciplinate da detto regolamento.

Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1114 hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

11. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 12.05.2025.

4. Modelli e test standardizzato

Modello ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114

12. Gli offerenti, le persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione e i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dagli ART e dagli EMT (soggetti interessati) dovrebbero utilizzare il modello di cui all'allegato A per fornire la spiegazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.
13. Tutti i campi indicati nel modello dovrebbero essere compilati con tutte le informazioni necessarie a fornire una spiegazione chiara, corretta, non fuorviante e completa della classificazione della cripto-attività. Si dovrebbe fare riferimento alle seguenti informazioni per fornire una spiegazione in merito alla classificazione della cripto-attività:
 - a. la fonte delle definizioni prese in considerazione per ciascun prodotto regolamentare cui si fa riferimento nel modello, inclusi il diritto dell'UE e il diritto nazionale applicabili;
 - b. tutte le informazioni pertinenti:
 - i. la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali;
 - ii. le misure normative, comprese le norme e le linee guida, dello Stato membro interessato;
 - iii. linee guida interpretative della Commissione europea e orientamenti delle AEV;
 - iv. linee guida interpretative fornite dalle autorità competenti o da qualsiasi altra fonte pertinente per l'interpretazione dei concetti normativi.

Modello ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114

14. Gli enti creditizi, le persone giuridiche e altre imprese che intendono offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un ART dovrebbero utilizzare il modello di cui all'allegato B ai fini del parere giuridico sulla qualificazione della cripto-attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114.
15. Tutti i campi indicati nel modello dovrebbero essere compilati con tutte le informazioni necessarie a fornire una spiegazione chiara, corretta, non fuorviante e completa della classificazione della cripto-attività. Si dovrebbe fare riferimento alle seguenti informazioni per fornire una spiegazione in merito alla classificazione della cripto-attività:

- a. la fonte delle definizioni prese in considerazione per ciascun prodotto regolamentare cui si fa riferimento nel modello, inclusi il diritto dell'UE e il diritto nazionale applicabili;
- b. tutte le informazioni pertinenti:
 - i. la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dei tribunali nazionali;
 - ii. le misure normative, comprese le norme e le linee guida, dello Stato membro interessato;
 - iii. linee guida interpretative della Commissione europea e orientamenti delle AEV;
 - iv. linee guida interpretative fornite dalle autorità competenti o da qualsiasi altra fonte pertinente per l'interpretazione dei concetti normativi.

16. Il modello dovrebbe essere compilato da un consulente legale interno o esterno, che dovrebbe essere in grado di emettere il parere in modo obiettivo ed esente dai conflitti di interesse che non possano essere gestiti in maniera efficace. Dovrebbe essere fornita la prova della capacità del consulente legale di emettere un parere giuridico, nell'ambito dell'esercizio della sua professione. Tale prova può includere, se pertinente, un diploma di laurea, un certificato di abilitazione professionale o l'iscrizione all'ordine professionale competente dello Stato membro interessato.

Test standardizzato per la classificazione di cripto-attività

17. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero adottare un approccio comune per determinare la classificazione di una cripto-attività caso per caso, tenendo conto di tutti gli attributi del token in questione, conformemente al diagramma di flusso riportato nell'allegato C.

18. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero determinare se il token costituisce una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto, essendo questi gli attributi necessari di una cripto-attività così come definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114. I termini «valore» e «diritto» dovrebbero essere interpretati in senso lato, conformemente al considerando (2) di tale regolamento. Le cripto-attività prive di valore intrinseco, ma con un valore attribuito dal venditore/acquirente o dai partecipanti al mercato ⁽⁴⁾ dovrebbero essere trattate come rappresentazioni digitali di valore.

19. Le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero altresì valutare se la rappresentazione digitale del valore e/o dei diritti possa essere trasferita e memorizzata elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito (DLT) o tecnologie analoghe. Un token può essere considerato «non trasferibile» soltanto se sono soddisfatte almeno le seguenti condizioni: i) il token è accettato soltanto dall'emittente o dall'offerente e ii) è tecnicamente impossibile che il token sia trasferito dal possessore a persone diverse dall'emittente o dall'offerente [considerando (17) del regolamento (UE) 2023/1114]. Per valutare

⁽⁴⁾ Ad esempio, i token, come il Bitcoin e le cosiddette «meme coin», sono scambiati in borse con prezzi pubblici.

se una tecnologia è simile alla DLT si dovrebbero considerare gli attributi funzionali di tale tecnologia, compresa la base su cui gli archivi (i registri) sono conservati, condivisi e il modo in cui viene raggiunto il consenso (cioè il funzionamento di qualsiasi meccanismo di consenso).

20. Se entrambi gli elementi (rappresentazione digitale di un valore e/o diritto che è trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia DLT o una tecnologia analoga) sono soddisfatti, le autorità competenti e le altre persone alle quali sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero considerare il token compatibile con una cripto-attività ai fini del regolamento (UE) 2023/1114.

21. Al fine di determinare se la cripto-attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare tutte le esclusioni individuate nell'articolo 2, paragrafi da 2) a 4), del regolamento (UE) 2023/1114:

- a. Articolo 2, paragrafo 2): l'emittente o l'offerente è una persona di cui al suddetto paragrafo? Il MiCAR non si applica alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell'articolo 47; alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscono in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri; alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; alle organizzazioni internazionali pubbliche.
- b. Articolo 2, paragrafo 3): la cripto-attività è unica e non è fungibile con altre cripto-attività ⁽⁵⁾? Nell'ambito della valutazione dell'unicità e della non fungibilità di una cripto-attività, le autorità competenti e le altre persone a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero tenere conto dell'articolo 2, paragrafo 3, e del considerando (11) del regolamento (UE) 2023/1114, nonché degli Orientamenti sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari ⁽⁶⁾.
- c. Articolo 2, paragrafo 4): la cripto-attività si configura come un prodotto di cui all'elenco di tale paragrafo? Il regolamento (UE) 2023/1114 non si applica a strumenti finanziari, depositi, depositi strutturati, fondi (ad eccezione dei token di moneta elettronica), posizioni inerenti a cartolarizzazione [ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 ⁽⁷⁾], prodotti assicurativi e contratti di riassicurazione (ai sensi della direttiva 2009/138/CE), prodotti pensionistici che forniscono principalmente reddito durante la pensione, schemi

⁽⁵⁾ A titolo esemplificativo, ciò potrebbe includere una cripto-attività non fungibile che confermi un diritto di proprietà esclusivo su una specifica attività tangibile, come un immobile (ad esempio, una casa o una proprietà commerciale), o su un'attività intangibile, come un brevetto.

⁽⁶⁾ Link da aggiungere quando gli orientamenti dell'ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ([GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35](#)).

pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente [ai sensi delle direttive (UE) 2016/2341 ⁽⁸⁾ e 2009/138/CE ⁽⁹⁾], singoli prodotti pensionistici obbligatori per il datore di lavoro, prodotti pensionistici individuali paneuropei [ai sensi del regolamento (UE) 2019/1238 ⁽¹⁰⁾] e regimi di sicurezza sociale [ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 ⁽¹¹⁾ e (CE) n. 987/2009 ⁽¹²⁾].

22. Fatto salvo qualsiasi altro elemento pertinente, le informazioni di cui al paragrafo 13 dei presenti orientamenti dovrebbero essere prese in considerazione al fine di valutare se la cripto-attività sia:

- a. uno strumento finanziario, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero applicare gli orientamenti emessi dall'ESMA a norma dell'articolo 2, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2023/1114 ⁽¹³⁾;
- b. un deposito, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero fare riferimento al parere e alla relazione del 2014 e al parere del 2020 dell'ABE sul perimetro degli enti creditizi, che forniscono indicazioni sulla nozione di «deposito» ⁽¹⁴⁾, nonché alla relazione del 2024 dell'ABE sui depositi strutturati ⁽¹⁵⁾;
- c. un prodotto assicurativo o un contratto di assicurazione, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero ricordare che non esiste una definizione esplicita di assicurazione a livello dell'UE, né come attività né come contratto ⁽¹⁶⁾.

23. Qualora nessuna delle esclusioni previste al paragrafo 22 trovi applicazione, le autorità competenti e le altre persone a cui si rivolgono i presenti orientamenti dovrebbero valutare le caratteristiche delle cripto-attività per stabilire se esse rientrano nella categoria di EMT, ART o altro tipo ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 considerando quanto segue:

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

⁽¹³⁾ Link da aggiungere quando gli orientamenti dell'ESMA diventeranno definitivi (per il documento di consultazione, cfr. ESMA75-453128700-52).

⁽¹⁴⁾ Parere e relazione del 2014 dell'ABE sul perimetro degli enti creditizi: <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-opinion-perimeter-credit-institutions> e parere del 2020 dell'ABE: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Opinions/2020/931784/EBA%20Opinion%20on%20elements%20of%20the%20definition%20of%20credit%20institution.pdf.

⁽¹⁵⁾ Relazione del 2024 dell'ABE sui depositi strutturati: <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-07/b807c1a8-6f1d-4c2b-b2a0-2cdcb7737282/Report%20on%20structured%20deposits.pdf>.

⁽¹⁶⁾ [Relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sul diritto europeo dei contratti di assicurazione, Commissione europea, 2014, pagg. 38 e segg.](#)

- a. la cripto-attività mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale? In caso affermativo, deve essere classificata come EMT a norma del titolo IV del regolamento (UE) 2023/1114;
- b. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento esclusivamente al valore di una singola valuta ufficiale, essa mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali? In caso affermativo, deve essere classificata come ART a norma del titolo III del regolamento (UE) 2023/1114;
- c. se la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto (e quindi non è un ART né un EMT), essa deve essere classificata come cripto-attività ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114.

Allegato A. Modello

Il presente modello viene fornito ai fini della spiegazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

MODELLO: SPIEGAZIONE AI FINI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1114

La spiegazione preparata ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) dovrebbero contenere informazioni per ogni campo riportato di seguito.

Informazioni relative alla spiegazione	Data di emissione della presente spiegazione	
	Nome della/e persona/e (giuridica o fisica) che emette la spiegazione	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>
	Referente della/e persona/e (giuridica o fisica) che emette la spiegazione (se diverso dal precedente)	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>
	Conferma che la presente spiegazione è stata emessa ai fini dell'articolo 8, paragrafo 4, del MiCAR	<i>Si prega di confermare.</i>
Informazioni sull' offerente o sugli offerenti, sulla persona o sulle persone che chiedono l' ammissione alla negoziazione e/o sui gestori di piattaforme di negoziazione	Nome dell'offerente o degli offerenti, della persona o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, o del gestore o dei gestori di piattaforme di negoziazione, per conto dei quali viene emessa la presente spiegazione	<i>Si prega di utilizzare l'allegato del presente modello per fornire tali informazioni.</i>
	White Paper a cui fa riferimento la spiegazione (dovrebbe trattarsi della «versione definitiva» del White Paper presentato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del MiCAR)	<i>Si prega di indicare la data del White Paper notificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del MiCAR e valutato ai fini della presente spiegazione e al quale la spiegazione fa riferimento. Si prega inoltre di allegare alla spiegazione una copia del White Paper.</i>
	Stato membro o Stati membri in cui avrà luogo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione	
Cripto-attività	Diritto applicabile	<i>Si prega di indicare il diritto applicabile alla cripto-attività come indicato nel White Paper.</i>
	Sintesi della classificazione normativa della cripto-attività	<i>Si prega di indicare la classificazione normativa di riferimento e tutti i punti chiave che si desidera evidenziare nella sintesi.</i>
	Spiegazione dettagliata del fatto che la rappresentazione digitale a cui si riferisce il White Paper è una cripto-attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del MiCAR	<i>Una spiegazione può essere fornita in un allegato e dovrebbe affrontare tutti gli aspetti della definizione di «cripto-attività», compreso il valore o il diritto che rappresenta, e la tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga utilizzata per il trasferimento o la memorizzazione della cripto-attività.</i>
	Spiegazione dettagliata del fatto che la cripto-attività a cui si riferisce il White Paper non è un token di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del MiCAR	<i>La spiegazione può essere fornita in un allegato e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a una valuta ufficiale, oltre a essere corredata di riferimenti incrociati esaustivi alle disposizioni pertinenti del White Paper.</i>
	Spiegazione dettagliata del fatto che la cripto-attività a cui si riferisce il White Paper non è un token collegato	<i>La spiegazione può essere fornita in un allegato e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non mira a mantenere un</i>

	<p>ad attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del MiCAR</p>	<p><i>valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, oltre a essere corredata di riferimenti incrociati esaustivi alle disposizioni pertinenti del White Paper.</i></p>
	<p>Spiegazione dettagliata del fatto che la criptovaluta non è uno dei seguenti elementi:</p>	
	<p>- strumento finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del MiCAR.</p>	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione (compresi gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del MiCAR):</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione può essere integrata in un allegato e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non è uno strumento finanziario. La spiegazione dovrebbe indicare il motivo per cui la cripto-attività non corrisponde ad alcuna tipologia di strumenti finanziari (titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario ecc.), fare pieno riferimento agli orientamenti dell'ESMA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del MiCAR, e a qualsiasi giurisprudenza applicabile, o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità competente ai fini della [MiFID 2] nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</i></p>
	<p>- Depositi, compresi i depositi strutturati, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), del MiCAR</p>	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non è un deposito. La spiegazione dovrebbe fare pieno riferimento alla giurisprudenza applicabile o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità competente ai fini [della CRD/del CRR] nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - Fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del MiCAR 	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non rientra nella nozione di fondo. La spiegazione dovrebbe fare pieno riferimento alla giurisprudenza applicabile o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità competente ai fini della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio nello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</i></p>
<p>Breve spiegazione, a meno che non sia pertinente una valutazione più dettagliata, che la cripto-attività non è uno dei seguenti elementi:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è una posizione inerente a cartolarizzazione.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - prodotti assicurativi non vita o vita o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera e), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto assicurativo non vita o vita.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - prodotto pensionistico di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera f), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto pensionistico.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera g), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è uno schema pensionistico aziendale o professionale.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - singoli prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera h), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un singolo prodotto pensionistico.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - prodotti pensionistici paneuropei di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera i), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto pensionistico paneuropeo.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera j), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un regime di sicurezza sociale.</i></p>

Informazioni pertinenti aggiuntive	<i>Nota: fornire qualsiasi altra informazione pertinente necessaria a chiarire la classificazione normativa della crypto-attività.</i>
---	--

ALLEGATO DEL MODELLO: INFORMAZIONI SUGLI OFFERENTI, SULLE PERSONE CHE CHIEDONO L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E SUGLI OPERATORI DI PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE

Nome dell'offerente o degli offerenti, della persona o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione, o del gestore o dei gestori di piattaforme di negoziazione, per conto dei quali viene emessa la presente spiegazione	Status regolamentato (eventualmente) dell'offerente o degli offerenti, della persona o delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione o dell'operatore o degli operatori (autorizzazione o registrazione per lo svolgimento di attività di servizi finanziari)	LEI (se applicabile)	Stato SEE/Stato membro della sede, della succursale o della sede legale (a seconda dei casi)	Referente
			<i>Indicare la giurisdizione e lo status (sede, succursale, sede legale).</i>	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>

Allegato B. Modello

Questo modello è fornito ai fini del parere giuridico di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2023/1114.

**MODELLO: PARERE GIURIDICO AI FINI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, LETTERA B),
PUNTO II), E DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO
(UE) 2023/1114**

Un parere espresso ai fini di tali articoli dovrebbe contenere informazioni per tutti i campi elencati di seguito.

Informazioni sul parere	Data di emissione del presente parere	
	Nome della/e persona/e (giuridica o fisica) che emette/emettono il presente parere	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>
	Referente della/e persona/e (giuridica o fisica) che emette/emettono il presente parere (se diverso dal precedente)	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>
	Dichiarazione di eventuali conflitti di interesse e misure per gestire efficacemente tali conflitti	
	Prova della capacità della persona (o delle persone) di agire come consulente legale	<i>Si prega di fornire quante più informazioni possibili, ad esempio laurea, licenza, numero di iscrizione all'albo professionale, certificato di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ecc.</i>
	Scopo per il quale è formulato il presente parere	<i>Precisare:</i> - <i>articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o</i> - <i>articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR</i>
Informazioni sulla persona che intende offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione	Nome dell'ente creditizio/ente finanziario/altra impresa che intende offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione della crypto-attività per conto del quale o della quale è emesso il presente parere	
	Status regolamentato (autorizzazione o registrazione per lo svolgimento di attività di servizi finanziari)	<i>Ad esempio, ente creditizio, istituto di moneta elettronica ecc.</i>
	LEI (se applicabile)	
	Stato SEE/Stato membro della sede	
	Referente	<i>Riportare il nome, l'indirizzo, l'e-mail e il numero di telefono.</i>
	Intenzione dell'ente creditizio/ente finanziario/altra impresa	<i>Precisare:</i> - <i>Offerta al pubblico</i> - <i>Richiesta di ammissione alla negoziazione</i>
	White Paper a cui si riferisce il presente parere (dovrebbe trattarsi della «versione definitiva» del White Paper presentato ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del MiCAR)	<i>Si prega di indicare la data del White Paper valutato ai fini del presente parere e al quale il presente parere fa riferimento. Si prega di allegare al presente parere anche una copia del White Paper.</i>
	Stato membro o Stati membri in cui avrà luogo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione	

Cripto-attività	Diritto applicabile	<i>Si prega di indicare il diritto applicabile alla cripto-attività come indicato nel White Paper.</i>
	Sintesi della classificazione normativa della cripto-attività	<i>Si prega di indicare la classificazione normativa di riferimento e tutti i punti chiave che si desidera evidenziare nella sintesi.</i>
	Parere, con spiegazione dettagliata, secondo il quale la rappresentazione digitale a cui si riferisce il presente parere è una cripto-attività ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del MiCAR	<i>La spiegazione può essere fornita in un allegato e dovrebbe affrontare tutti gli aspetti della definizione di «cripto-attività», compreso il valore o il diritto, nonché la tecnologia a registro distribuito o tecnologia analoga utilizzata per il trasferimento o la memorizzazione della cripto-attività.</i>
	Descrizione dettagliata del valore o del diritto o delle valute ufficiali a cui si riferisce la cripto-attività	<i>La descrizione dovrebbe indicare il valore, il diritto o le valute ufficiali a cui la cripto-attività si riferisce e in riferimento ai quali mira a mantenere un valore stabile, oltre a essere corredata di riferimenti incrociati esaustivi alle disposizioni pertinenti del White Paper.</i>
	Parere, con spiegazione dettagliata, del fatto che la cripto-attività cui si riferisce il presente parere non è un token di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del MiCAR	<i>La spiegazione può essere fornita in un allegato del parere e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a una singola valuta ufficiale, oltre a essere corredata di riferimenti incrociati esaustivi alle disposizioni pertinenti del White Paper.</i>
	Parere, con spiegazione dettagliata, del fatto che la cripto-attività a cui si riferisce il presente parere non è uno dei seguenti elementi:	
	<ul style="list-style-type: none"> - strumento finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), del MiCAR. 	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione (compresi gli orientamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del MiCAR):</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione può essere integrata in un allegato e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non è uno strumento finanziario. La spiegazione dovrebbe indicare il motivo per cui la cripto-attività non corrisponde ad alcuna tipologia di strumenti finanziari (titoli trasferibili, strumenti del mercato monetario ecc.), fare pieno riferimento agli orientamenti dell'ESMA ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del MiCAR, e a qualsiasi giurisprudenza applicabile, o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità</i></p>

		<p>competente ai fini della [MiFID 2] nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Depositi, compresi i depositi strutturati, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), del MiCAR 	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione può essere fornita in un allegato e dovrebbe includere tutti gli aspetti che dimostrano che la cripto-attività non è un deposito. La spiegazione dovrebbe fare pieno riferimento alla giurisprudenza applicabile o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità competente ai fini [della CRD/del CRR] nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Fondi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del MiCAR 	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Spiegazione:</p> <p><i>Nota: la spiegazione può essere fornita in un allegato per dimostrare che la cripto-attività non rientra nella definizione di fondi. La spiegazione dovrebbe fare pieno riferimento alla giurisprudenza applicabile o ai pertinenti atti o documenti normativi o di vigilanza emessi dall'autorità competente ai fini [della PSD] nello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), del MiCAR.</i></p>
	<p>Breve spiegazione, a meno che non sia pertinente una valutazione più dettagliata, che la cripto-attività non è uno dei seguenti elementi:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è una posizione inerente a cartolarizzazione.</i></p>


	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti assicurativi non vita o vita o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera e), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto assicurativo non vita o vita.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera f), del MiCAR 	<p><i>la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto pensionistico.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - schemi pensionistici aziendali e professionali riconosciuti ufficialmente di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera g), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è uno schema pensionistico aziendale o professionale.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - singoli prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera h), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un singolo prodotto pensionistico.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti pensionistici paneuropei di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera i), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un prodotto pensionistico paneuropeo.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera j), del MiCAR 	<p><i>Nota: la spiegazione dovrebbe confermare che la cripto-attività non è un regime di sicurezza sociale.</i></p>
<p>Parere, con una spiegazione esauriente, del fatto che la cripto-attività rientra nella definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del MiCAR.</p>	<p>Fonte della/e definizione/i (legislazione UE e/o nazionale, ove applicabile):</p> <p>La giurisprudenza (compresi i riferimenti ai paragrafi, ove opportuno) a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Misure normative o linee guida a cui si fa riferimento nella spiegazione:</p> <p>Spiegazione: <i>Nota: la spiegazione non dovrebbe reiterare le informazioni già fornite, ma dovrebbe descrivere gli attributi della cripto-attività conformi alla definizione di «token collegato ad attività». La spiegazione può essere fornita in un allegato del presente parere e dovrebbe fare riferimento a tutte le disposizioni pertinenti del White Paper, tra tutti gli altri atti o documenti, che sono considerati pertinenti a sostegno del parere in merito alla classificazione normativa della cripto-attività.</i></p>	
<p>Informazioni pertinenti aggiuntive</p>	<p><i>Nota: fornire qualsiasi altra informazione pertinente necessaria a chiarire la classificazione normativa della cripto-attività.</i></p>	

Allegato C. Diagramma di flusso

Il presente diagramma di flusso è fornito ai fini del test standardizzato di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

.

Per gli usi ordinari ABE



- Strumento finanziario come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
- Deposito come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE (DGS), compresi i depositi strutturati definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43), della MiFID II.
- Fondi come definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD II), tranne se si qualificano come token di moneta elettronica
- Posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
- Prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nei rami assicurativi elencati negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE (solvibilità II)
- Contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE (solvibilità II)
- I prodotti pensionistici ai sensi del diritto nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono di godere di determinati vantaggi
- Schemi pensionistici aziendali e professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 (IORP II) o della direttiva 2009/138/CE (solvibilità II).
- I singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico
- Prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 (PEPP)
- Regimi di sicurezza sociale contemplati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009